

Allegato 1
Alle Deliberazioni cc.
n. 27/2004

PIANO URBANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Nota

Il presente Piano urbano per il commercio su aree pubbliche è stato esaminato ed approvato dalla Commissione comunale nella seduta del 7 luglio 2004.

Le modifiche apportate dalla Commissione comunale sono riportate in grassetto nel testo.



**REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL'OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO, SPAZIO PUBBLICO O AREE
PRIVATE SOGGETTE A SERVITÙ DI PUBBLICO
PASSAGGIO, MEDIANTE STRUTTURE QUALI CHIOSCHI
O EDICOLE OVVERO ELEMENTI DI ARREDO QUALI:
TAVOLI, PERGOLATI, SEDIE, FARETTI, FIORIERE,
PEDANE MOBILI, OMBRELLONI, GAZEBI, DEHORS
STAGIONALI E ALTRI ELEMENTI SIMILARI, TENDE
SOLARI, TENDE OMBRASOLE.**



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'M' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.

Nota introduttiva

Le occupazioni di suolo e spazio pubblico con elementi di arredo vengono disciplinate con norme che si pongono l'obiettivo di porre una maggiore attenzione alla necessità di creare equilibrio e armonia fra l'esigenza della comunità di poter fruire degli spazi pubblici e quella dei singoli che richiedono l'occupazione.

Il mutato quadro delle abitudini ci ha fatto assistere ad un incremento nel numero delle richieste legate alla necessità di dare corpo a luoghi idonei per gli incontri, lo shopping e il tempo libero.

In questo contesto le occupazioni di suolo pubblico con elementi di arredo, svolgono un importante funzione socio - economica rendendo le aree pubbliche più vivibili e accoglienti, consentendo ai cittadini di riappropriarsi della città e dei suoi spazi.

Il Regolamento si pone l'obiettivo di dettare linee guida per la riqualificazione dell'ambiente urbano e la valorizzazione degli spazi antistanti le attività commerciali, e di costruire un quadro di rapporti con il cittadino che si fondi su criteri di certezza e trasparenza amministrativa.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi..... pag. 7

TITOLO II - Occupazioni e relative concessioni

CAPO I – Norme generali

Art. 2 Carattere temporaneo della concessione.....	pag. 8
Art. 3 Rilascio delle concessioni di area	” 9
Art.3 bis Rilascio di concessioni di posto fisso.....	“ 10
Art. 4 Titolarità della concessione.....	” 10
Art. 5 Domanda di concessione.....	” 11
Art. 6 Tempi per il rilascio della concessione.....	” 14
Art. 7 Contenuto e rilascio della concessione, deposito cauzionale.....	” 14
Art. 8 Rinuncia, rinnovo e disdetta della concessione.....	” 15
Art. 9 Canone di concessione.....	” 16
Art. 10 Divieti.....	” 17
Art. 11 Occupazione.....	” 18
Art. 12 Pubblicità.....	” 20
Art. 13 Impianti.....	” 21



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

Art. 14 Lavori pubblici.....	”	21
Art. 15 Danni a persone o cose.....	”	22
Art. 16 Manutenzione.....	”	23
Art. 17 Revoche e sospensione della concessione.....	”	24
Art. 18 Decadenza della concessione.....	”	25
Art. 19 Restituzione del suolo concesso.....	”	26
Art. 20 Sanzioni e rimozioni.....	”	26
Art. 21 Interventi unitari.....	”	27
Art. 22 Piani di via o d'area.....	”	27

CAPO II – Norme specifiche per ciascuna struttura o elemento

Art. 23 Chioschi: definizione.....	pag.	28
Art. 24 Chioschi: domanda di concessione.....	”	28
Art. 25 Chioschi: criteri costruttivi.....	”	29
Art. 26 Chioschi: criteri insediativi generali.....	”	29
Art. 27 Edicole.....	”	30
Art. 28 Edicole: domanda di concessione.....	”	30
Art. 29 Edicole: criteri costruttivi.....	”	31
Art. 30 Edicole: criteri insediativi generali.....	”	31
Art. 31 Chioschi e edicole: disposizione comune.....	”	32
Art. 32 Tavoli e sedie.....	”	32
Art. 33 Tende solari.....	”	34



COMUNE DI VEGLIE
 Provincia di Lecce

Art. 34 Tende ombra sole.....	pag. 36
Art. 35 Pergolati.....	” 38
Art. 36 Ombrelloni.....	” 38
Art. 37 Fioriere ed elementi di delimitazione.....	” 39
Art. 38 Pedane, pavimentazioni, tappeti e zerbini.....	” 42
Art. 39 Dehors stagionali e controventature.....	” 44
Art. 40 Gazebo ad uso somministrazione di cibi e vivande.....	” 46

TITOLO III – Disposizioni particolari e finali

Art. 41 Tributi.....	pag. 47
Art. 42 Entrata in vigore.....	” 48
Art. 43 Norma transitoria.....	” 48

ALLEGATO

Allegato “A”

Modello di concessione di area pubblica.....	pag. 49
--	---------



COMUNE DI VEGLIE
 Provincia di Lecce

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Obiettivi

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.
2. Il Regolamento detta, inoltre, i criteri affinché i manufatti utilizzati rispondano all'esigenza di mantenere elevati l'ordine e il decoro urbano.
3. Obiettivo è anche quello di ridurre i tempi di rilascio dell'autorizzazione mediante un iter procedurale snello e chiaro che permetta ai titolari di attività commerciali di presentare progetti di arredo **urbano** coordinati, anche coordinati tra loro, finalizzati alla valorizzazione degli spazi pubblici antistanti le attività stesse.
4. Alle concessioni di suolo pubblico per le attività di commercio su aree pubbliche si applicano le disposizioni di cui al capo I del titolo II del presente Regolamento e quelle relative ai chioschi.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

TITOLO II

OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Capo I – Norme generali

Art. 2 – Carattere Temporaneo della Concessione

1. Gli elementi disciplinati dal presente regolamento hanno carattere temporaneo e devono avere caratteristiche di smontabilità. I manufatti, anche se rimovibili, devono avere aspetto curato e decoroso.
2. La durata della concessione, ove non sia stabilita da disposizioni di legge o del presente regolamento, è determinata discrezionalmente dall'amministrazione in riferimento ai singoli atti o alle loro categorie.
3. L'occupazione di suolo pubblico può avere caratteristiche temporali limitate ed essere circoscritta sia nelle giornate sia negli orari e non deve arrecare disturbo a terzi.
4. In ogni caso le autorizzazioni e concessioni disciplinate dal presente regolamento sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

Art. 3 – Rilascio delle Concessioni di area

1. L'occupazione di suolo pubblico può realizzarsi previo rilascio di concessione da parte del Dirigente dell'ufficio di Polizia Municipale secondo il seguente iter procedurale:

A) Autorizzazione

- 1) domanda all'Ufficio di Polizia Municipale in bollo;
- 2) l'Ufficio di Polizia Municipale chiede parere a:
 - Ufficio Tecnico Comunale solo nel caso in cui vi siano costruzioni soggette ad autorizzazione a costruire;
 - A.U.S.L. LE/1 di Lecce per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria qualora ne ricorre la necessità;

Il Dirigente dell'Ufficio di Polizia Municipale rilascia l'autorizzazione e ne dà comunicazione a:

- all'ufficio tributi per la TARSU;
- All'ufficio tecnico comunale solo nel caso che sia stata rilasciata, da parte dell'U.T.C., autorizzazione a costruire o DIA;
- All'ufficio addetto alla riscossione della TOSAP.

B) Rinnovo (solo se non vi sono state variazioni rispetto alla precedente concessione, diversamente si deve accendere l'iter procedurale per una nuova concessione)

- 1) domanda all'Ufficio di Polizia Municipale in bollo;



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

- 2) Il Dirigente dell'Ufficio di Polizia Municipale concede il rinnovo e ne dà comunicazione per conoscenza all'Ufficio Tributi, all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio addetto alla riscossione della TOSAP.

Art. 3 bis – Rilascio delle Concessioni di posto fisso

1. Qualora la richiesta della concessione è per un posto fisso con la presenza di costruzioni edili, la procedura rispetterà i termini previsti per le normali costruzioni edilizie compresi i pareri necessari per ottenere l'autorizzazione a costruire.
2. L'autorizzazione viene rilasciata dall'U.T.C. – Sezione urbanistica privata.

Art. 4 – Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub - concessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page. It consists of several vertical lines and a few horizontal strokes, forming a stylized name.

3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di una nuova tassa ad esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa prima pagata.

4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al precedente comma 3 nei casi di sub - ingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale se quest'ultima viene mantenuta inalterata, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa.

Art. 5 – Domanda di concessione

1. Il titolare di un'attività commerciale o di un esercizio pubblico di somministrazione che intende ottenere l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico dovrà presentare , almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione, formale istanza in bollo, indirizzata all'ufficio di Polizia Municipale, contenente l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente, e corredata della seguente documentazione.

- a) autocertificazione con la quale si attesta che le strutture o attrezzature vengono collocate tenendo conto della spinta del vento e delle sollecitudini dovute ad eventi atmosferici, in modo da garantirne la stabilità;



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

- b) certificazione che gl'impianti elettrici rispettano le norme CEI e la Legge 46/90 sulla corretta realizzazione degli impianti stessi;
- c) pianta planimetrica dell'area redatta da un tecnico abilitato, in tre copie scala **1:25**, riportante lo stato dei luoghi, la superficie dell'area da utilizzare , l'ubicazione dell'arredo **con relativi grafici in scala adeguata**;
- d) relazione tecnico-descrittiva, in tre copie, con specifico riferimento alla tipologia e materiali degli arredi, alla pavimentazione dell'area pubblica, eventuale numero dei posti a sedere (con indicazione se in ampliamento o in sostituzione di quelli autorizzati all'interno dell'esercizio) nonché l'indicazione della disciplina di sosta o in sostituzione dell'area su cui la struttura o l'attrezzatura viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali;
- e) copia del versamento TOSAP relativo all'anno precedente nel caso di rinnovo dell'autorizzazione;
- f) **domanda** presentata di autorizzazione sanitaria.

Le soluzioni progettuali saranno sottoposte preventivamente al parere dell'Ufficio Tecnico Comunale **che, nell'esprimersi, seguirà delle linee guida per ambito d'intervento e verrà reso entro massimo 15 giorni dalla data di ricezione di pareri di Enti Terzi, eventualmente interessati.**

- 2. In occasione di rinnovo, ove la struttura o attrezzatura sia quella autorizzata precedentemente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare della concessione attestante la totale conformità della struttura o attrezzatura a quella precedentemente



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

autorizzata, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata al comma 1 del presente articolo ad eccezione di quella di cui al punto e).

3. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento della struttura o attrezzatura dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.
4. Le concessioni relative alle occupazioni di suolo pubblico per esercizi di somministrazione e quelle per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, potranno essere rilasciate solo previa acquisizione della licenza di esercizio intestata al richiedente. Le concessioni relative alle occupazioni di suolo pubblico per edicole sono condizionate alla acquisizione dell'autorizzazione prevista dalle norme Programmatiche e Regolamentari in materia di punti vendita di giornali, quotidiani e periodici.
5. Per faretti, lampioni, lanterne conformi al presente Regolamento, l'interessato dovrà presentare una semplice comunicazione al Dirigente dell'Ufficio di Polizia Municipale con allegato un disegno o una foto del manufatto che s'intende installare.
6. L'Amministrazione Comunale ha facoltà, comunque, di effettuare le opportune verifiche di congruenza, concordanza e veridicità.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

Art. 6 – Tempi per il rilascio della concessione

1. Il termine massimo per il rilascio del provvedimento finale **non dovrà superare i 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dei pareri necessari, eventualmente chiesti ad altri Enti interessati**, ad esclusione delle domande che necessitano della verifica dei servizi pubblici e delle reti tecnologiche giacenti nel sottosuolo. Detto termine si interrompe nel caso di richiesta di documentazione esplicativa e/o integrativa da parte dell'ufficio competente.

Art. 7 – Contenuto e rilascio della concessione, deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Dirigente dell'Ufficio di Polizia Municipale rilascia la concessione o la nega, in questo caso motivandola sufficientemente.
2. L'atto di concessione è rilasciato in conformità al modello comunale allegato A al presente Regolamento.
3. Il settore comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

4. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o di una fideiussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi:

- a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
- c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.

5. Lo svincolo del deposito è subordinato al nulla - osta del Comune.

6. Il titolare della concessione ha l'obbligo di consentire l'accesso all'area ai funzionari comunali addetti al controllo, ai quali dovranno essere esibiti tutti i documenti relativi all'utilizzo dell'area.

Art. 8 – Rinuncia, rinnovo e disdetta della concessione

1. Nel caso in fase di istruttoria il richiedente non fosse più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione, dovrà comunicarlo entro il termine previsto per il procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire le attività di accertamento da parte del competente Ufficio.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione, deve inoltrare apposita richiesta al Dirigente dell'Ufficio di Polizia Municipale tre mesi prima della



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

scadenza della concessione in atto seguendo le norme di cui al punto b) dell'art. 3 e dell'art. 3 bis del presente Piano Urbano per il commercio su aree pubbliche.

3. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata, né dell'eventuale canone di concessione applicato.

Art. 9 – Canone di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio o la promozione di attività economiche commerciali è subordinato oltre al pagamento della TOSAP anche alla corresponsione di un canone di concessione fissato annualmente, con atto deliberativo da parte della Giunta Comunale, prima dell'approvazione della bozza del bilancio di previsione. Per la prima volta ed in via transitoria il canone di concessione verrà deliberato per l'anno in corso all'entrata in vigore del presente regolamento; per gli anni successivi, qualora non si provveda a deliberare il costo del canone per l'anno successivo varrà quello deliberato per l'anno precedente.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce



Art. 10 – Divieti

1. L'occupazione di spazi e aree pubbliche è concessa nel rispetto delle disposizioni e con l'osservanza dei divieti di cui al titolo II, capo I, del d. lgs. 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni, nonché delle relative norme regolamentari di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 della L. 01/08/03 n. 214 nonché delle norme del presente regolamento.

2. E', comunque, vietata la posa di elementi costruttivi o di arredo in tutte le situazioni di intralcio alla viabilità veicolare, pedonale e vi sia contrasto con ragioni di igiene, sicurezza, interesse pubblico e decoro.

3. L'occupazione di suolo non può essere concessa:

- a) sulle carreggiate stradali; fatte eccezione per le aree pedonali;
- b) al bordo del marciapiede, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;
- c) in corrispondenza di intercapedini, salvo nulla osta degli enti e settori competenti e dei proprietari;
- d) nelle aree appositamente attrezzate per la sosta.

4. E' fatto divieto di utilizzare manufatti non autorizzati nell'atto di concessione; è vietata l'affissione con chiodi, l'applicazione di porta lampade e lampade, la posa di cavi o di qualsiasi oggetto sulle piante.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

Art. 11 - Occupazione

1. L'occupazione a servizio di attività in sede fissa, su area privata (negozi, pubblici esercizi, laboratori artigianali, ecc.) o pubblica (chioschi, edicole, ecc.) deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario. Nel caso l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi e nel caso previsto al comma 5, dovrà essere prodotto l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, o del Direttore di Esercizio del gestore della linea di trasporto pubblico, a seconda dei soggetti interessati. Tale assenso non sarà considerato valido nel caso in cui possano essere compromesse situazioni attinenti la sicurezza.
2. L'occupazione non deve interferire con la mobilità ciclo - pedonale e non deve creare problemi di visibilità alla segnaletica stradale esistente.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve impedire la migliore visibilità delle luci semaforiche e del traffico veicolare.
4. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere realizzata nel rispetto delle norme del Codice della Strada e sempre, comunque, garantendo le condizioni di sicurezza per tutte le componenti del traffico (pedonali, su gomma, pubblico o privato).



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

5. In corrispondenza di fermate di autobus l'occupazione può essere autorizzata solo quando non intralci la circolazione, la salita e la discesa dei passeggeri, a condizione che sia comunque preservato un corridoio pedonale di ampiezza di almeno mt. 2,00 lungo l'intera estensione dell'area di fermata identificata da apposita segnaletica, in mancanza della quale vige quanto disposto dall'art. 158 del Codice della Strada (mt. 15,00 dal cartello segnalatore).

6. Le caratteristiche di occupazione del suolo in generale devono rispettare le seguenti distanze:

- a) almeno mt. 1,00 dai bordi laterali dei passi carrai e dagli scivoli per disabili, dai punti di chiamata di polizia, ambulanze, da cabine e manufatti vari di servizi pubblici;
- b) almeno mt. 2,50 da manufatti limitrofi quali edicole, chioschi, ecc., calcolati dalla proiezione al suolo del tetto;
- c) almeno mt. **10,00** dalla prima e dall'ultima pompa erogatrice o serbatoio di impianti di distribuzione carburanti;
- d) almeno mt. 1,20 misurati a raggio dal colletto delle piante e almeno mt. 1,50 dal bordo delle aiuole. Tale misura potrà essere aumentata in prossimità di piante monumentali e/o di pregio; si può derogare a tali distanze nel caso in cui l'apparato radicale sia già circoscritto nei marciapiedi, con apposita bordatura. In presenza di asfalto o pavimentazione autobloccante le richieste dovranno essere valutate caso per caso;
- e) in presenza di piste ciclabili, sui marciapiedi deve essere lasciato un corridoio



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

pedonale di mt. **0,90**;

f) chiusini, botole e grigliati di aerazione devono essere lasciati completamente liberi da qualsiasi tipo di copertura, in modo da garantire la completa agibilità e ispezionabilità da parte degli addetti alla manutenzione;

g) i monumenti devono essere lasciati con un congruo spazio per la migliore fruizione e per non impedirne la visuale prospettica.

7. In zone di rilevanza urbanistica o quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è ammessa l'occupazione del marciapiedi purché sia garantita una zona per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 12 - Pubblicità

1. Sono ammesse scritte pubblicitarie previa autorizzazione del competente Settore dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dell'art.23 del Codice della strada.

2. La pubblicità dovrà essere prevista in spazi appositi, specificati nelle schede relative ai singoli manufatti e nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia.

3. E' vietata ogni forma di pubblicità non attinente l'esercizio commerciale che ha fatto richiesta di occupazione.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

Art. 13 - Impianti

1. Sempre nel rispetto dell'art.23 del Codice della strada la posa dell'impianto di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli.

2. L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza.

3. I faretti a parete dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, dovranno essere posizionati al di sopra delle vetrine e non dovranno sporgere oltre mt. 1,00. Lanterne e *appliques* possono essere installate ai lati delle vetrine e solo in presenza di marciapiedi; non dovranno avere sporgenza superiore a mt. 1,00 e altezza inferiore a mt. 2,20.

Art. 14 - Lavori pubblici

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli elementi di arredo con rimozioni a cura e spese dell'utilizzatore nei seguenti casi:



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

- a) effettuazione di lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. In tal caso l'Ente interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 30 gg. prima dell'inizio dei lavori;
- b) per i lavori di pronto intervento che necessitano della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione all'utilizzatore può avvenire anche solo verbalmente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione verbale (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere le strutture, i costi dell'intervento saranno a carico dell'utilizzatore.
- c) il titolare della concessione non potrà chiedere alcun risarcimento per il mancato guadagno per l'interruzione della concessione, verrà riconosciuto solamente lo storno della TOSAP e del canone di concessione per i giorni di mancato utilizzo.

Art. 15 - Danni a persone o cose

1. Nel caso di danni arrecati a persone o cose, dagli elementi di arredo oggetto della concessione, questi saranno risarciti a cura e carico degli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature, al patrimonio verde o ad altra di proprietà pubblica, i settori comunali competenti provvederanno a calcolare il



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, anche in via amministrativa.

3. Nel caso la realizzazione dell'intervento richiedesse manomissioni stradali è previsto il versamento di un deposito cauzionale all'Amministrazione Comunale.

Art. 16 - Manutenzione

1. Tutti i manufatti posti in opera devono conservare, nel tempo, caratteristiche di pulizia e funzionalità. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'amministrazione Comunale provvederà d'ufficio alla rimozione coatta per liberare l'area da tutte le attrezzature deteriorate e riportarla alle condizioni originarie. Le spese saranno successivamente addebitate al concessionario.

2. La sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

3. Lo spazio pubblico concesso deve essere mantenuto in perfetto stato igienico - sanitario, di sicurezza, di decoro.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'M' or 'A', located in the bottom right corner of the page.

4. Nelle aree in cui l'amministrazione Comunale dovesse introdurre l'uso di arredi coordinati nella forma, nel colore, nelle dimensioni e nei materiali, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di autorizzazione, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

Art. 17 - Revoche e sospensione della concessione

1. La concessione si revoca nei casi in cui:

- a) l'amministrazione Comunale decida di usare diversamente il suolo pubblico; in tal caso si provvederà ad informare tempestivamente i soggetti interessati già nella fase di avvenuta approvazione del progetto preliminare relativo alle trasformazioni dell'area;
- b) alle strutture o agli arredi autorizzati vengano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- c) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- d) la mancanza di manutenzione comprometta il decoro o generi pericolo per le persone e o le cose;
- e) qualora vengano a mancare i nulla - osta prescritti dall'articolo 12 comma 1;

2. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa e dell'eventuale canone di concessione pagati in anticipo senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa, ed al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione **minima tollerata di due giorni**.

Art. 18 - Decadenza della concessione

1. La concessione decade nei casi in cui:

- a) Il concessionario non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti Comunali;
- b) per mancato pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione;
- c) per violazione delle norme di cui al precedente articolo 4 comma 1 relativo al divieto di sub - concessione e dalle modalità di sub - ingresso nell'uso del bene, oggetto di concessione;
- d) per uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quella dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

Art. 19 - Restituzione del suolo concesso

1. Il suolo occupato deve essere lasciato libero da ogni manufatto ed essere reso in lasciato in perfette condizioni:

- a) nei periodi non autorizzati;
- b) allo scadere o alla revoca della concessione;
- c) in caso di sospensione temporanea, salvo diverse prescrizioni.

Art. 20 - Sanzioni e rimozioni

1. Tutte le occupazioni effettuate senza autorizzazioni o concessioni comunali sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni di concessione o autorizzazione;
- b) che si protraggano oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero che si protraggano oltre la data di revoca, decorrenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione medesima.

2. Per le occupazioni abusive al trasgressore verrà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 127,05 ad un massimo di € 509,25 , fatte salve eventuali altre sanzioni previste dai Regolamenti Comunali. In ogni caso il Comune può procedere in via amministrativa a far cessare l'abuso a spese del richiedente.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

3. In caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, **l'ufficio competente** ordina al trasgressore di rimuovere le opere abusive, a propria cura e spese, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso tale termine, la rimozione è effettuata d'Ufficio con addebito della relativa spesa al trasgressore.

Art. 21 - Interventi unitari

1. L'Amministrazione Comunale può indicare particolari tipologie di arredo in aree urbane nelle quali voglia ottenere continuità stilistica e visiva. Tali aree potranno essere identificate con elenchi periodici e potranno essere proposte anche da Associazioni di commercianti o altri operatori economici interessati a valorizzare la propria zona, previa verifica con il Settore Arredo Urbano.

Art. 22 - Piani di via o d'area

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di predisporre, di concerto con gli operatori economici ed unitamente alle loro Associazioni, Piani di Via o di Area relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico allo scopo di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.

2. Il **Settore Arredo Urbano** potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali o economiche, come pure di associazioni, con un'unica domanda.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce



Capo II – Norme specifiche per ciascuna struttura o elemento.

Art. 23 - Chioschi: definizione. ✓

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco s'intende il manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi e/o la somministrazione di alimenti e bevande, posato, in forza di concessione amministrativa (**DIA o permesso di costruire**), su suolo pubblico o privato del quale il Comune abbia la disponibilità.

Art. 24 - Chioschi: domanda di concessione. ✓

1. Ai fini del rilascio della concessione per un chiosco, l'interessato deve presentare domanda ai sensi dell'art.5 del presente regolamento.
2. L'obbligo di cui all'art.5, comma 1, lettera c) del presente regolamento è soddisfatto con l'allegazione, in triplice copia, del progetto nel quale, insieme con le caratteristiche della struttura, siano evidenziati adeguatamente tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

Art. 25 - Chioschi: criteri costruttivi.

1. L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento, determina le tipologie e le caratteristiche costruttive dei chioschi.
2. L'Amministrazione comunale ha, comunque, facoltà di derogare alle caratteristiche strutturali e dimensionali dei chioschi se, nella fattispecie concreta, si verifici contrasto con l'arredo urbano.

Art. 26 - Chioschi: criteri insediativi generali.

1. I chioschi non possono essere installati in aree diverse da quelle individuate **dal Piano commerciale comunale.**
2. I chioschi possono essere collocati esclusivamente:
 - a) Nelle zone con scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali;
 - b) Sui marciapiedi, nel rispetto delle norme del Codice della strada (art.20), del relativo regolamento di attuazione e del presente Regolamento;
 - c) Nelle aree verdi a condizione che il chiosco insista su una superficie calpestabile di almeno 10 volte superiore a quella coperta dal chiosco;
 - d) Su aree contigue a quelle dei mercati su aree pubbliche, esclusivamente per le attività di somministrazione di alimenti e bevande o fiori.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce



3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di concedere speciali deroghe motivate, su proposta e previa valutazione degli uffici competenti.

Art. 27 - Edicole.

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per edicola s'intende il manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito quale punto di vendita di giornali quotidiani e periodici di tipo esclusivo, posato, in forza di concessione amministrativa, su suolo pubblico o privato del quale il Comune abbia la disponibilità.

Art. 28 - Edicole: domanda di concessione.

1. Ai fini del rilascio della concessione per un'edicola, l'interessato deve presentare domanda ai sensi dell'art.5 del presente regolamento.

2. L'obbligo di cui all'art.5, comma 1, lettera c) del presente regolamento è soddisfatto con l'allegazione, in triplice copia, del progetto nel quale, insieme con le caratteristiche della struttura, siano evidenziati adeguatamente tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce



Art. 29 - Edicole: criteri costruttivi.

1. L'Amministrazione comunale, nelle apposite norme programmatiche e regolamentari determina caratteristiche dimensionali e costruttive delle edicole.
2. L'Amministrazione comunale ha, comunque, facoltà di derogare alle caratteristiche strutturali e dimensionali delle edicole se, nella fattispecie concreta, si verifici contrasto con l'arredo urbano.

Art. 30 - Edicole: criteri insediativi generali.

1. Le edicole non possono essere installate in difformità dagli indirizzi generali in materia di punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici di cui alle norme Programmatiche in materia di punti vendita di giornali, quotidiani e periodici previsti dal **Piano Commerciale Comunale**.
2. Nel rispetto del comma 1, le edicole possono essere collocate:
 - a) Sui marciapiedi, nel rispetto delle norme del Codice della strada (art.20), del relativo regolamento di attuazione e del presente Regolamento;
 - b) Nelle aree verdi a condizione che il chiosco insista su una superficie calpestabile di almeno 10 volte superiore a quella coperta dal chiosco;
 - c) Su aree contigue a quelle dei mercati su aree pubbliche, esclusivamente per la vendita di giornali, quotidiani e periodici.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce



Art. 31 - Chioschi e edicole: disposizione comune.

1. La concessione di suolo per l'installazione di chioschi e edicole, rilasciata ai sensi del presente Regolamento, non costituisce titolo per l'esercizio dell'attività commerciale.
2. La concessione di suolo per l'installazione di edicole decade se, entro novanta giorni dal suo rilascio, non è concessa l'autorizzazione di cui al titolo II delle norme regolamentari in materia di punti vendita di giornali, quotidiani e periodici di tipo esclusivo.

Art. 32 - Tavoli e sedie

1. L'occupazione con tavoli e con sedie è finalizzata, prevalentemente, ai servizi di somministrazione all'aperto.
2. Tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per l'occupazione.
3. L'occupazione può essere effettuata sia rasente il muro che al margine del marciapiede (generalmente non è consentita in entrambe le posizioni). In ogni caso non deve mai superare la metà della larghezza del marciapiede e deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a mt. 2,00. Sulle strade ad intenso flusso pedonale tale spazio verrà proporzionalmente aumentato



sulla base di un apposito elenco predisposto dalla Polizia Municipale e soggetto ad aggiornamenti periodici.

4. Le tipologie previste possono avere caratteristiche di:

a) occupazione rasente ai muri;

b) occupazione a bordo di marciapiedi (può realizzarsi a condizione che abbia inizio ad una distanza minima di mt. 1,20 dal cordolo).

Per questo tipo di posizionamento il marciapiede deve avere una sezione adeguata;

c) occupazione su marciapiedi porticati (può essere consentita: sotto il porticato in adiacenza ai fabbricati o in adiacenza alle colonne, una ipotesi esclude l'altra, a condizione che nello spazio compreso tra gli stabili e il filo interno delle colonne rimanga libero un corridoio pedonale non inferiore a mt. 2,00).

Allo scopo di garantire il collegamento tra l'area porticata e l'area del marciapiede sono vietate le occupazioni che insistono sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali.

Le occupazioni con estensione superiore ai mt. 15 dovranno essere interrotte da uno spazio di almeno mt. 1,50 situato in corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi interessati;

d) occupazioni su marciapiedi alberati e/o parzialmente in terra battuta, l'occupazione può essere consentita a bordo del marciapiede e potrà essere concessa a condizione che si sviluppi da una distanza di almeno mt. 1,20 dal cordolo e lasci uno spazio libero di mt. 1,20 - a raggio - intorno agli alberi.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

5. Durante le ore di chiusura i tavoli e le sedie devono essere rimossi oppure tenuti in condizione di ordine e decoro.

6. Forma, materiali e colori di tavoli e sedie **verranno indicativamente dettate** dall'Amministrazione comunale.

Art. 33 - Tende solari

1. Sono costituite da teli in tessuto o materiali simili, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo. Devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, e operare in condizioni di garanzia per la sicurezza e l'incolumità di persone e cose.

2. Le tende solari aggettanti saranno vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

3. L'occupazione deve realizzarsi in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla - osta della proprietà o dell'Amministrazione dello stabile.

4. E' consentita l'installazione di tende non avvolgibili a condizione che la loro sporgenza non sia superiore a mt. 1,00.



5. Sui marciapiedi deve essere osservata una distanza minima di mt. 0,50 tra il bordo esterno della tenda e la verticale innalzata dalla cordonatura del marciapiede.
6. E' fatto obbligo il rispetto delle aperture e delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici - decorativi.
7. Nelle costruzioni esistenti, ovunque sia possibile, le tende per la vetrina singola, dovranno essere comprese nella luce interna; ove non sia possibile, i punti di aggancio verticali e/o orizzontali possono essere previsti, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio, in adiacenza delle aperture delle vetrine.
8. Per gli edifici sottoposti a vincolo le tende potranno essere concesse previo benestare dell'Ente preposto al vincolo e/o a seguito di un regolamento specifico di zona, salvo quanto disposto dall'art. 5 del presente regolamento.
9. L'altezza minima dal suolo di detti elementi deve essere di almeno mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,00.
10. E' consentita la pubblicità, previa autorizzazione del competente Settore, con il nome dell'esercizio **relativamente all'attività svolta.**



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

11. Durante i periodi di chiusura dell'attività, le tende solari dovranno essere chiuse.
12. Le forme potranno essere a telo inclinato e/o a cappottina per le vetrine; le tende tese tra i pilastri dei portici sono a telo verticale.
13. I materiali utilizzati dovranno essere tela in doppio cotone **certificati ignifughi**, (no PVC).
14. Saranno da privilegiare i colori tradizionali: la gamma dei colori terrosi dall'avorio al ruggine; i verdi, i blu e i gialli. Le tende potranno essere a tinta unita oppure rigate con bande larghe di uguale dimensione. Differenti colorazioni potranno essere poste in opera su indicazione o previo accordi con l'amministrazione Comunale.
15. In presenza di irradiator di calore, le tende solari dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione ai fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).

Art. 34 - Tende ombrosole

1. Sono strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo. Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

2. L'occupazione può essere realizzata rasente ai muri oppure a cm. **0,50** dal bordo di marciapiede ed in ogni caso deve essere lasciato libero lo spazio necessario per il transito pedonale il quale non deve mai essere inferiore a mt. **1,50**.

3. Altezza misurata alla linea di gronda: max mt. 2,50 – minimo mt. 2,20. Altezza misurata dal bordo inferiore della mantovana: min. mt. 2,00. Altezza misurata alla linea di colmo: max mt. 3,80.

4. Per tende a ridosso di facciata valgono le prescrizioni relative alle tende solari.

5. Tali elementi non devono impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare. Nelle occupazioni poste a bordo del marciapiede, o in posizioni che comportino limitazioni della visibilità della sede stradale, sono vietate tutte le chiusure frontali e laterali.

6. In aderenza di facciata, o dove non vi sia connessione con il traffico automobilistico, possono essere concessi elementi decorativi e protettivi verticali, a condizione che non siano di chiusura delle superfici perimetrali.

7. Le strutture devono resistere al vento, e cui devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi che, comunque, non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

8. Salvo indicazioni diverse fornite dall'Amministrazione Comunale le strutture dovranno essere costituite da sostegni in legno, ferro e/o alluminio verniciati; tessuti di tela in doppio cotone (no pvc).

9. In presenza di irradiator di calore le tende ombrosole dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).

Art. 35 - Pergolati

1. Sono strutture formate da graticci poggianti su pali a sostegno di piante rampicanti, non infissi al suolo.

2. Sono vietate tutte le coperture plastiche, onduline, tipologie industriali ed affini. Nei parchi e nei giardini si dovrà privilegiare l'impiego di montanti in legno o metalli smaltati.

3. Le piante devono essere oggetto di costante manutenzione; l'area pulita dalle foglie.

Art. 36 - Ombrelloni

1. E' una struttura portante con copertura in tela di cotone doppio fornita di un solo punto di appoggio al suolo.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

2. La forma può essere rotonda, quadrata o rettangolare.
3. La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area in Concessione.
4. Sono ammesse scritte pubblicitarie di dimensioni contenute, nella parte esterna inferiore, salvo diverse indicazioni previste in appositi piani di Zona o di Via.
5. Gli ombrelloni devono essere saldamente ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.
6. Devono essere chiusi in caso di vento e **durante l'orario di chiusura dell'esercizio.**

Art. 37 - Fioriere ed elementi di delimitazione

1. Si tratta di elementi di delimitazione costituiti da manufatti atti a perimetrare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico, allo scopo di garantirne l'uso ordinato.
2. Le tipologie di manufatti utilizzabili contemplano: fioriere e recinzioni (cordoni, balaustre, pannelli paravento e similari).
3. La posa di vasi o di fioriere a scopo ornamentale, ossia non collocate a delimitazione di



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned to the right of the official text.

aree estese, potrà essere autorizzata rasente al muro dello stabile, purché rimangano liberi mt. 2,00 per il transito pedonale.

4. Per le occupazioni con elementi a delimitazione di spazi pubblici destinati alla somministrazione, si stabilisce che:

a) i manufatti non devono fuoriuscire dall'area in concessione;

b) sono vietate le situazioni di abbandono e di degrado, anche durante il periodo di chiusura stagionale dell'esercizio, o di non utilizzo dell'occupazione, il titolare della concessione deve garantire manutenzione e decoro degli elementi posti a delimitazione dell'area in concessione;

c) le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano in cui si trovano inserite.

5. Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree rasenti al muro dello stabile, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,50.

6. Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree collocate verso il bordo del marciapiede, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,20.

7. Quando le fioriere sono poste rasente ai muri, a scopo ornamentale, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, è libera; la larghezza del vaso non dovrà



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

superare mt. 0,80 e le piante non dovranno debordare dal vaso stesso.

8. Sono ammessi rampicanti su graticci a patto che non superino le dimensioni stabilite.

9. I paraventi possono avere altezza massima di mt. 1,50.

10. Gli altri tipi di recinzione devono avere altezza massima di mt. 1,00

11. I paraventi possono riportare il nome o il logo dell'esercizio, purché di dimensione adeguata alla superficie di ciascun manufatto.

12. I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni estetiche mentre le piante* devono essere resistenti agli agenti esterni e mantenute in buono stato di decoro e di salute.

(si consigliano : Lauro , Pittosforo, Aucuba, Viburno, Lonicere).

13. Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte, devono essere rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate.

14. L'Amministrazione potrà fornire progetti e/o indicazioni che prevedano l'utilizzo di tipologie specifiche.

15. In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.

16. Le recinzioni, se costituite da più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta ed eventuali pannelli di completamento prevalentemente trasparenti (minimo 60% della superficie complessiva).

17. Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo per la circolazione dei pedoni e dovranno garantire buona stabilità ai manufatti posati.

18. I vetri dovranno avere caratteristiche tecnologiche antisfondamento.

Art. 38 - Pedane, pavimentazioni, tappeti e zerbini

1. Sono elementi manufatti facilmente amovibili e poggiati al suolo. Potranno essere posati a raso o sopraelevati (pedane).

2. Per pavimentazioni a raso si intendono quelle realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia.

3. Per pavimentazioni sopraelevate si intendono quelle costituite da strutture modulari mobili.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

4. E' vietata la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni.
5. Sono vietate pedane o tappeti ove esista pavimentazione pubblica di valore artistico o ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiati.
6. E' vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione e bussole per esposizione di tabelle elettorali.
7. E' vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti.
8. Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a loro protezione e delimitazione non devono fuoriuscire dall'area in concessione.
9. La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente sulle aree sterrate. In presenza di alberature le piastrelle dovranno essere opportunamente distanziate fra loro al fine di garantire aerazione e drenaggio adeguati.
10. Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza esigua e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. Eventuali scivoli di raccordo dovranno essere realizzati all'interno dell'area in concessione.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'M' followed by a vertical line and a small flourish.

11. Le pavimentazioni devono essere opportunamente e visibilmente delimitate.

12. Tappeti e zerbini devono essere posizionati in modo da non costituire pericolo per la circolazione.

13. Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili).

Art. 39 - Dehors stagionali e controventature

1. Sono strutture smontabili e stagionali, chiuse lateralmente e frontalmente da superfici rigide e trasparenti (aventi altezza superiore a mt. 1,50) e superiormente con elementi di copertura rigidi o flessibili, anche opachi.

2. E' vietata ogni infissione al suolo.

3. La loro installazione è consentita anche in aderenza di edifici, nello spazio pertinenziale ad esercizi di somministrazione di cibo e bevande. Devono essere dimensionati in modo tale da garantire sempre lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a mt. 2,00.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

4. La struttura non dovrà interferire con la chioma degli alberi e dovrà distanziarsi di almeno mt. 1,20 dal tronco degli stessi.
5. L'altezza misurata alla linea di gronda non deve essere inferiore a mt. 2,20, e superiore a mt. 2,50. La linea di colmo dovrà coincidere con la parte immediatamente superiore delle vetrine. L'inserimento su vetrine ad arco o a forma particolare sarà valutato caso per caso.
6. L'Amministrazione Comunale potrà dare indicazioni estetiche e funzionali, attraverso l'adozione di piani d'arredo per ambiti urbani specifici di via o di zona.
7. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario ad esclusione di una vetrofania per lato, indicante il nome o il logo dell'esercizio, di dimensione non superiore al 10% della superficie complessiva del lato medesimo.
8. Nel caso di copertura a vetri, questi dovranno avere stratificazione interna che, in caso di rottura, impedisca la caduta dei frammenti. I vetri verticali dovranno essere antisfondamento.
9. I dehors stagionali potranno rimanere in loco per un periodo non superiore ad otto mesi all'anno, in concomitanza con i mesi più freddi; nei mesi estivi potranno rimanere in loco solo a condizione che vengano rimosse le pareti.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by a vertical line and a small flourish.

10. Per la posa in opera è obbligatoria la verifica e l'approvazione preventiva degli Enti erogatori dei servizi in sottosuolo.

11. Le forme da privilegiare sono quelle che si ricollegano all'architettura tradizionale delle serre e delle verande a falda inclinata o a padiglione. Le strutture devono essere il più possibile trasparente.

12. Possono essere presentati progetti innovativi non contemplati nel presente regolamento, a condizione che il loro inserimento nel contesto urbano risulti in buona armonia con l'ambiente di riferimento.

13. Materiali e/o colori particolari potranno essere utilizzati su indicazione o previo accordi con l'Amministrazione Comunale.

Art. 40 - Gazebo ad uso somministrazione di cibi e vivande

1. Sono strutture aperte ai lati, costituite da una copertura rigida sostenuta da montanti semplicemente appoggiati al suolo, possono essere posizionate anche in aderenza di facciata.

2. L'altezza non può essere inferiore a mt. 2,20.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

3. Sono vietate tutte le coperture plastiche, onduline, tipologie industriali ed affini. Nei parchi e nei giardini si dovranno privilegiare montanti in legno e metalli smaltati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 41 - Tributi

1. Il diritto all'occupazione di suolo pubblico, spazio pubblico o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, mediante elementi di arredo (tavoli, pergolati, sedie, faretti, fioriere, pedane mobili, ombrelloni, gazebi, dehors stagionali e altri elementi similari, tende solari, tende ombrasole), è soggetto ai tributi relativi all'occupazione del suolo pubblico e ad ogni altro tributo connesso con l'utilizzo del suolo dato in concessione.

2. L'entità, le modalità ed i termini di pagamento dei tributi dovuti, di cui al precedente comma, verranno determinati a norma degli appositi Regolamenti Comunali disciplinati in materia.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

Art. 42 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, facente parte organica del Piano Urbano del Commercio del Comune di Veglie entra in vigore successivamente all'approvazione da parte degli organi competenti, con i tempi e le modalità previste in merito dallo statuto Comunale vigente e sue successive modificazioni.
2. Anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, resteranno vigenti, se non altrimenti abrogate, le disposizioni comunali in materia di tasse e canoni per la occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 43 - Norma transitoria

1. I titolari di concessioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore di questo Regolamento, sono tenuti ad adeguare spontaneamente le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro tre anni dall'entrata in vigore. Nel caso di mancato adeguamento, l'Amministrazione procederà con la revoca della concessione, salvo che la parte si adegui entro i termini che verranno indicati nel provvedimento ingiuntivo.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

ALLEGATO "A"

CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data _____, prot. n. _____, con la quale

(1) _____ nat ___ a _____, il _____,

residente in _____, via/piazza _____ n. _____

in possesso del codice fiscale n. _____, in nome, per conto ed interesse

(2) _____

ha chiesto l'autorizzazione per occupare l'area pubblica ubicata in (3) _____

_____ per il periodo dal (4) _____

al (5) _____ per essere utilizzata con (6) _____

per l'esercizio dell'attività commerciale di (7) _____

di cui all'autorizzazione rilasciata da (8) _____ in data _____



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

Considerato che l'area richiesta in concessione è libera e disponibile;

Visto il regolamento che disciplina l'installazione di chioschi e l'assegnazione di posteggi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio su aree pubbliche per più di 5 giorni la settimana, di rivendite di giornali e riviste;

Vista la ricevuta n. _____ in data _____ relativa al pagamento del canone di concessione, per il periodo dal _____ al _____;

Vista la ricevuta n. _____ in data _____ relativa al pagamento della TOSAP;

Vista la documentazione esistente agli atti dell'ufficio;

CONCEDE

a (1) _____ nat ___ a _____, il _____,

residente in _____, via/piazza _____ n. _____

in possesso del codice fiscale n. _____, in nome, per conto ed interesse

(2) _____

l'autorizzazione ad occupare l'area pubblica ubicata in (3) _____

_____ per il periodo dal (4) _____

al (5) _____ per essere utilizzata con (6) _____

per l'esercizio dell'attività commerciale di (7) _____

La misura dell'area pubblica concessa è di m. _____ X m. _____ per un totale di mq. _____

L'attrezzatura che sarà collocata sull'area concessa, per essere utilizzata per l'esercizio

del commercio sarà costituita da: (9) _____

Il canone di concessione dell'area è stabilito in € _____ al mq. per anno, per un

totale annuo di € _____ che dovrà essere pagato al Comune nel seguente modo



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

e termini (10) _____

Il canone di concessione, decorso il primo periodo di concessione, sarà annualmente aggiornato con provvedimento dell'Amministrazione comunale, in relazione all'indice ISTAT di aumento del costo della vita.

Il concessionario si obbliga, con la sottoscrizione del presente atto, senza alcuna riserva, a corrispondere al Comune, nei modi e termini sopra fissati, il canone di concessione aggiornato.

Dopo l'aggiornamento, la misura del canone da pagare sarà comunicato al concessionario a mezzo di avviso scritto, da inviare con raccomandata A.R., almeno 15 giorni prima della data di scadenza del pagamento.

Nell'esercizio dell'attività il concessionario è obbligato:

- a) ad esercitare l'attività commerciale per la quale la concessione è stata rilasciata;
- b) a rispettare gli orari determinati dal Sindaco per la specifica attività esercitata;
- c) a non modificare i limiti spaziali, parziali o totali, dell'area concessa;
- d) a non cedere, a nessun titolo, né parzialmente né totalmente, la concessione ad altri;
- e) a non modificare od alterare, senza consenso scritto del Dirigente dell'Ufficio di Polizia Municipale l'area concessa e/o l'eventuale struttura di cui è stata autorizzata l'installazione ;
- f) a rispettare le specifiche norme regolamentari.

La presente concessione potrà essere oggetto di limitazioni o divieto per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse o necessità, a giudizio insindacabile del Comune, senza che, per questo, il concessionario possa



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

chiedere al Comune indennizzi o rimborsi di sorta, a nessun titolo.

Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza per motivi di sicurezza pubblica e/o di ordine pubblico.

Prima della scadenza, con istanza, in competente bollo, da inoltrare almeno sei mesi prima, potrà essere richiesto il rinnovo della concessione. La mancata produzione dell'istanza di rinnovo, entro il termine suddetto, è da intendere come rinuncia tacita al rinnovo della concessione stessa.

Sarà pronunciata la decadenza della concessione qualora il concessionario non utilizzi il posteggio o la struttura installata, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo malattia per un periodo non superiore all'anno, gravidanza, servizio militare o che l'esercizio sia limitato ad attività stagionale.

Per evitare la pronuncia di decadenza i primi tre casi di assenza devono essere preventivamente ed opportunamente documentati al Comune, entro e non oltre il quinto giorno in cui inizia il verificarsi il caso di assenza, mediante l'invio di idonea certificazione.

La decadenza della concessione sarà altresì pronunciata a causa del mancato rispetto delle norme e condizioni relative all'esercizio delle attività di cui alla presente concessione.

La presente concessione viene rilasciata nel rispetto e fatti salvi i diritti di terzi. Essa può essere revocata in ogni momento per motivi di pubblico interesse o necessità, senza alcun onere per il Comune.

Le spese di registrazione, comprese quelle necessarie per i rinnovi, bollo, quietanze, sono a totale carico del concessionario.

Data



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

Il Concessionario Il Dirigente

.....

DATI DELLA REGISTRAZIONE

(11)

.....

.....

NOTE ILLUSTRATIVE

(1) Cognome e Nome;

(2) Proprio o della Società indicare tutti i dati;

(3) Indicare l'esatta ubicazione con gli eventuali riferimenti del caso;

(4) Precisare la data d'inizio della concessione richiesta indicando (GG/MM/AA);

(5) Indicare la data di fine concessione (GG/MM/AA);

(6) Indicare con quali strutture o elementi: chiosco o gazebo fisso, posteggio con banco o automarket, tavoli, appliques, ecc.;

(7) Indicare il tipo di attività: somministrazione di alimenti e bevande, commercio al dettaglio su aree pubbliche, rivendita di giornali e riviste, ecc.;

(8) Precisare l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione;

(9) Indicare la tipologia dell'attrezzatura come da punto (6);

(10) Precisare le modalità di pagamento e l'eventuale rateizzazione e le date di scadenza delle singole rate;

(11) Vanno trascritti i dati della registrazione.



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

ALLEGATO 2

ALLA DELIBERAZIONE C.C.

n° 47/2004

**COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
ED IN
ITINERE**



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.

INDICE

I COMMERCIO IN ITINERE SU AREE PUBBLICHE	pag. 3
1. Relazione introduttiva	“ 4
2. Normativa generale	“ 7
3. Mercati e fiere	“ 10
3.1 Mercati e fiere	“ 13
3.2 Fiere	“ 14
3.3 Posteggi non mercatali	“ 14
3.4 Feste patronali	“ 15
3.5 Posteggi sparsi non mercatali	“ 15
4. Cambiamenti previsti nel quadriennio 2004-2008	“ 16
4.1 Previsioni generali	“ 16
4.2 Commercio in forma itinerante	“ 20
4.3 Commercio in forma itinerante (sviluppo)	“ 21
II ASPETTI AMMINISTRATIVI	“ 24
1. Commercio ambulante – aspetti amministrativi	“ 24
2. Agricoltori – Aspetti amministrativi	“ 29



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

A handwritten signature or set of initials, possibly 'M', written in black ink.

I - RELAZIONE INTRODUTTIVA

Tale sezione del piano ha per oggetto la rete delle attività commerciali di vendita attinenti il commercio in itinere e su aree pubbliche. Pertanto, l'ambito *ratione materiae* consiste nel regolare le aree pubbliche destinate al commercio, dettando la normativa relativa al rilascio delle autorizzazioni, all'ampiezza complessiva delle suddette aree, alla determinazione dei singoli posteggi, ai criteri di assegnazione ed agli orari di attività.

Non è, quindi, più praticabile l'esercizio del commercio su area pubblica nel territorio comunale al di fuori delle prescrizioni del seguente piano, stilato secondo le leggi nazionali e regionali esistenti.

I Comuni devono procedere ad un'accurata pianificazione territoriale ed economica, così da programmare lo svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche adeguatamente alle caratteristiche socio-economiche ed alle peculiarità dei diversi contesti sociali, nonché lo svolgimento di mercati e fiere che da sempre è stato una fondamentale risorsa per le diverse forme di attività commerciali.

Non si può negare che il recente sviluppo di altre forme distributive abbia avuto delle conseguenze sul ruolo e sull'importanza del commercio su aree pubbliche; ma la sua capacità competitiva ed attrattiva non è stata assolutamente piegata.

Si è potuto constatare, infatti, che la grande distribuzione ha, indubbiamente, distratto molti consumatori, ma è emerso in chiara evidenza il ruolo di complementarità dei mercati cittadini e del commercio in forma itinerante nelle aree con scarsa presenza di installazioni in sede fissa. Molte aziende hanno riscontrato, infatti, l'elevato numero di consumatori presenti alle fiere ed ai mercati per la competitività dei prezzi e per la genuinità dei prodotti.

D'altronde, il successo di tali forme di vendita su aree pubbliche, ha le sue risalenti ragioni di natura storico - economica, nonché sociologica.

Da sempre gli economisti hanno teorizzato la "fiera" come primordiale, ma al contempo ideale, luogo di equilibrato incontro tra domanda ed offerte, in virtù della piena visibilità di tutti gli operatori e del regime di concorrenza praticato. Pure non è da tralasciare la valenza sociale e culturale della "fiera" come fenomeno di aggregazione e di intreccio di relazioni, preferito ad altre forme distributive per il tradizionale rapporto diretto tra operatore e cliente.



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

E' inevitabile ricordare che il commercio su aree pubbliche ha sempre avuto un'importanza determinante nell'organizzazione della rete distributiva dei centri abitati, come dimostra il grande richiamo da sempre esercitato sui consumatori dai mercati giornalieri e settimanali. Il commercio su aree pubbliche costituisce rispetto alle altre formule di vendita, infatti, una sicurezza per gli acquisti delle famiglie a causa delle sue peculiarità:

- una politica dei prezzi competitiva, in quanto l'operatore commercia con una maggiore elasticità e con costi minori;
- ampia disposizione delle merci che costituiscono un'attrattiva particolare per i consumatori;
- massima coincidenza tra i tempi di esposizione/vendita ed i tempi di affluenza dei consumatori.

Attualmente l'incessante evoluzione del settore e le esigenze delle associazioni di categoria, evidenziano la necessità di prevedere nuovi strumenti normativi e, soprattutto, operativi per sostenere e promuovere lo sviluppo e la competitività di tale settore, considerata anche la sua rilevanza all'interno della catena distributiva. E' evidente, quindi, che la previsione di un apposito piano per l'esercizio del commercio su aree pubbliche spetti alle Amministrazioni Comunali. In questa direzione prosegue, perciò, il Comune di Veglie che, attraverso il piano commerciale, intende perseguire i seguenti obiettivi:

- assicurare le condizioni per realizzare una pianificazione del settore integrata e coerente con la programmazione e lo sviluppo complessivo del territorio comunale, al fine di ottenere maggiore funzionalità e produttività del servizio svolto sulle aree pubbliche definite all'interno del piano;
- garantire il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive (previste secondo i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture e la rete distributiva dei P.E.);
- promuovere, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, lo sviluppo, la produttività e la modernizzazione del comparto distributivo del commercio su aree pubbliche;
- assicurare un adeguato equilibrio tra domanda ed offerta a favore del consumatore.

Ai fini di valorizzare e modernizzare le aree di mercato, il presente piano, inoltre, cura la pianificazione urbanistica, in quanto (come si legge nel Decreto Bersani) è lo strumento più idoneo al rinnovamento della città ed, in particolare, del commercio. In tal senso, attraverso lo strumento di programmazione, l'Amministrazione comunale di Veglie provvede a :



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

- valutare, oltre all'impatto positivo sul tessuto economico e commerciale, che le localizzazioni delle aree pubbliche destinate al commercio consentano un facile accesso ai consumatori ed idonee vie di passaggio ai mezzi di emergenza;
- favorire le zone in via di espansione urbana per eventuali nuovi mercati e fiere o per il trasferimento di quelli esistenti;
- migliorare l'accessibilità alle aree di mercato, assicurando la presenza di adeguate condizioni viarie e di gestione delle aree destinate al parcheggio.



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'M' or 'A', located in the bottom right corner of the page.

2 - **NORMATIVA GENERALE**

Il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 riforma altresì il commercio su aree pubbliche, ponendo così i principi e i criteri generali cui Regioni e Comuni debbono attenersi nel disciplinare il settore.

Pertanto, anche l'attività commerciale su aree pubbliche è soggetta ad autorizzazione amministrativa.

Si intende, per attività commerciale su aree pubbliche, l'attività da chiunque esercitata professionalmente per acquistare beni a fine di rivendita degli stessi, anche tramite forme meccanizzate di distribuzione, su un'area di proprietà pubblica o, comunque, nella disponibilità del Comune nel cui territorio l'area ricade. È soggetta ad autorizzazione amministrativa anche l'attività di vendita di prodotti di propria produzione, esercitata da industriali ed artigiani, nonché l'attività di vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti o antichità di interesse storico o archeologico. Non è soggetta, invece, ad autorizzazione amministrativa l'attività di vendita di prodotti al domicilio del consumatore.

In occasioni di manifestazioni culturali, sociali e religiose, od altre riunioni straordinarie di persone, il Dirigente preposto può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita a chi sia iscritto al Registro di cui al DM 10 agosto 1998, n. 375; tali autorizzazioni hanno validità per i soli giorni di svolgimento delle manifestazioni suddette, e non sono sottoposte al presente piano, o ad altre norme di pianificazione commerciale, non costituendo attività commerciale professionalmente esercitata.

L'attività commerciale su area pubblica può essere svolta:

- **In forma quotidiana**, su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per un numero di giorni comunque non inferiore a 5 per ogni settimana; su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti solo in uno o più giorni, comunque inferiori a 5, per ogni settimana, come da indicazione del richiedente,
- **Esclusivamente in forma itinerante.**



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

Il luogo ove si esercitano tali attività è denominato posteggio; il titolare dell'attività commerciale è titolare del posteggio ove si svolge l'attività medesima.

Normativa regionale

La nuova disciplina nazionale va integrata con la L.R. 18/2001 della regione Puglia.

Secondo la normativa nazionale, il commercio su aree pubbliche si può svolgere su:

- Posteggi dati in concessione per 10 anni, la cui autorizzazione è rilasciata dal Sindaco del Comune; l'autorizzazione abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito regionale;
- Su qualsiasi area, purché in forma itinerante, la cui autorizzazione, rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, abilita anche alla vendita a domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, svago.

La suddetta classificazione viene richiamata dalla Legge Regionale 18/2001, nominando le attività di cui sopra rispettivamente di tipo A e di tipo B.

La legge regionale appena citata, nell'art. 3 suddivide i mercati in:

- ⇒ Annuali (se si svolgono durante tutto il corso dell'anno)
- ⇒ Stagionali (se si svolgono in un periodo non superiore a 6 mesi). Richiama, inoltre, per l'esercizio delle attività in questione i requisiti di natura morale e professionale, di cui all'art. 5 D.lgs. 114/98.

Per quel che concerne il commercio su aree pubbliche con posteggio di tipo A, contestualmente all'autorizzazione, viene rilasciata anche la concessione del posteggio con una validità di dieci anni.

Nello stesso mercato (sempre per l'attività di tipo A), un medesimo soggetto non può essere titolare di più di una autorizzazione o concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggi alla data di entrata in vigore della legge 112/91.

Le domande di rilascio di autorizzazione per esercizio di attività e concessione posteggio sono inoltrate al comune dove si trovano i posteggi e contengono:

1. Indicazione dei posteggi;
2. Ampiezza degli stessi;
3. Ubicazione degli stessi;
4. Determinazione di carattere merceologico;



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

5. Criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

Il comune, esaminate le domande di cui sopra, rilascia l'autorizzazione sulla base dei seguenti criteri:

⇒ Maggiore anzianità di presenza nel mercato;

⇒ Anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Tale procedura, però, non si applica:

- Ai produttori agricoli di cui alla Legge 591/63;
- Ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale.

L'autorizzazione per attività su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B abilita:

1. All'esercizio del commercio in forma itinerante;
2. All'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
3. All'esercizio del commercio nell'ambito di mercati limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
4. Vendita al domicilio.

Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, l'interessato ne dà comunicazione entro 30 giorni al comune di nuova residenza, che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro dell'autorizzazione originaria. Nell'art. 10 della Legge regionale n. 18/2001, viene sancita la competenza dei comuni per la determinazione dell'ampiezza delle aree e del numero di autorizzazioni di tipo A, tenuto conto "delle caratteristiche del proprio tessuto economico, promuovendo un equilibrato rapporto fra l'offerta costituita dai mercati e dalle fiere e quella della rete distributiva al dettaglio".

Nondimeno, viene enunciata la facoltà della Giunta Regionale nel fornire criteri ed indicazioni in merito alle modalità di esercizio dell'attività, alle procedure autorizzatorie, all'assegnazione dei posteggi, agli orari nonché, per quanto attiene più specificatamente all'aspetto programmatico, la determinazione delle aree ed il numero dei posteggi.



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

3 - MERCATI E FIERE

Rispetto all'istituzione di nuove fiere e mercati, la legge Regionale 18/2001 attribuisce ai Comuni la competenza di:

1. promuovere il riordino, la riqualificazione, il potenziamento, l'ammodernamento e ampliamento di quelli già esistenti;
2. prevedere l'aumento della frequenza di svolgimento di fiere e mercati e promuovere mercati giornalieri.

L'istituzione di nuovi mercati è comunque ammessa:

- nei comuni privi totalmente di mercato;
- nelle maggiori frazioni o nuclei abitati dei comuni con almeno mille abitanti privi di mercato e distanti dal capoluogo comunale.

Nell'individuare le aree da destinare a nuovi mercati e fiere i comuni tengono conto:

- delle previsioni degli strumenti urbanistici;
- delle esigenze di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio;
- delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, ambientale;
- dell'esigenze di pubblico intervento e sicurezza onde assicurare facilità di accesso agli operatori;
- delle esigenze di natura igienico - sanitaria.

I Comuni possono istituire fiere e mercati specializzati "solo previa verifica che il presumibile bacino di utenza, sia in grado di sostenere adeguatamente la creazione di iniziative e merceologie limitate, tenuto conto dell'eventuale esistenza di analoghe iniziative in altri comuni e del servizio offerto dalle altre forme di retribuzione" (art. 11 comma 6 - L.R. 18/2001).



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

Inoltre ai comuni spetta di disporre definitivamente la soppressione di fiere e mercati nell'ipotesi seguenti:

- a. caduta sistematica della domanda;
- b. numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattiva;
- c. motivi di pubblico interesse o forza maggiore.

Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali nei mercati con almeno 30 posteggi devono prevedersi due altri posteggi destinati alla vendita di prodotti tipici locali (alimentari ed artigianato).

I Comuni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano un piano per il commercio sulle aree pubbliche, con validità quadriennale, contenente (art. 13):

1. ricognizione di fiere e mercati esistenti o da istituire, trasferire di luogo o modificare;
2. determinazioni in materia di ampiezza delle aree, numero ed ampiezza di posteggi;
3. eventuali determinazioni di carattere merceologico;
4. definizioni di eventuali priorità integrative;
5. definizioni di disposizioni a favore di consorzi di operatori;
6. determinazioni in materia di posteggi per operatori appartenenti a categorie particolari;
7. determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;
8. individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico, ambientale;
9. determinazione orari di vendita;
10. ricognizione e riordino delle concessioni di posteggio;
11. riordino e ricostruzione delle graduatorie di presenza;
12. eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate.

Ai Comuni spetta, inoltre, l'emanazione dei regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:

- cartografia dei posteggi con numero progressivo;
- modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e regolazione circolazione pedonale e veicolare;



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

- modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati;
- modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
- modalità e divieto da rispettarsi nell'attività di vendita;
- norme idonee a promuovere una maggiore informazione a tutela dei consumatori.

I singoli Comuni in accordo con altri possono individuare appositi percorsi o aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali o a determinate condizioni.

Per quanto riguarda la concessione di posteggio nelle fiere, coloro che intendano parteciparvi, devono far pervenire al comune ove le stesse si svolgono, istanza di concessione del posteggio valido per i soli giorni della manifestazione.

Anche per tali concessioni, vengono redatte graduatorie da parte dei comuni interessati nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. anzianità di presenza effettiva (intesa come numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera);
2. anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
3. criteri sussidiari disposti dal comune;
4. ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza, non sono risultati tra gli aventi diritto;
- inserimento degli altri operatori presenti secondo criteri di cui all'art. 13 comma 2 - L.R. 18/2001.



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

I comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, e previo parere delle associazioni provinciali in rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, l'istituzione dei mercati e fiere domenicali.

Relativamente al commercio in forma itinerante, i comuni possono disporre il divieto di esercizio nel periodo di svolgimento di fiere o mercati "per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni" (art. 18).

L'esercizio su aree pubbliche demaniali e marittime è consentito previo permesso dell'autorità marittime competente.

In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'art. 29 del D.lgs. n. 114/98 e all'art. 24 della Legge Regionale n. 18/2001.

Il commercio in aree pubbliche, come si evince, non dispone di fonti normative ricche ed articolate come il cosiddetto commercio in sede. Ciò dipende oltre che da una certa subalternità del settore rispetto alle forme della distribuzione in sede fissa, anche da oggettive difficoltà di osservazione. Si tratta infatti di un universo di piccole imprese che non hanno per definizione un ancoraggio univoco al territorio ed esercitano spesso l'attività, un tempo denominata ambulante, in modo congiunto od accessorio rispetto ad altre tipologie commerciali o più in generale economiche.

3.1 - MERCATI E FIERE

In Veglie settimanalmente vengono svolti due mercati e più precisamente:

- il mercoledì con sede in via Pirandello (Palazzetto dello Sport) con 26 posteggi attuali e 40 futuri per il settore non alimentare;
- il sabato con sede alla piazza Ferrari con attuali 100 e futuri 110 posteggi;
- la domenica, "la bancarella della frutta secca":

Esistenti:

1. via Calvario;
2. via San Leonardo;



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

3. via Mazzini;

4. via Veneto.

Proiezione:

1. via Dante;

3.2 – FIERE

Nel comune di Veglie si tiene la fiera *San Francesco da Paola* con cadenza annuale e si svolge la prima domenica di giugno.

La zona di ubicazione è: via San Francesco, Calvario e Via VI novembre.

Con cadenza nella prima decade di Ottobre si tiene anche la fiera *S.S. Medici*. La zona di ubicazione è: via Roma, via Dante.

3.3 – POSTEGGI NON MERCATALI

- Via Calvario: n. 2 frutta e verdura- più cinque coltivatori diretti;
- Via Quasimodo n. 1 frutta e verdura più 4 coltivatori diretti;
- Via San Leonardo n. 1 frutta più 6 coltivatori.

Commercio itinerante

- È svolto su tutto il territorio comunale

Limiti:

- Divieto di sosta inferiore ad un'ora



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

3.4 – FESTA PATRONALE

- *San Giovanni Battista* con ricorrenza il 24 giugno;
- *Madonna Iconella* con ricorrenza l'8 settembre.
- Le attrezzature di vendita non devono essere inferiori al minimo stabilito dalla L.R. 18/2001 art. 11 lett. g); la distanza prevista tra un posteggio e l'altro è di 1 metro.
- Orario attività: 7:00 – 13:00 17:00 – 24:00
- L'accesso alle aree della fiera è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e rifiuti.
- Devono essere rispettate le disposizioni in materia igienico – sanitaria di cui all'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 nonché dal regolamento locale di igiene e delle altre norme del settore. È fatto divieto all'operatore di porre la merce a contatto con il terreno o esporla avvalendosi di banchi o attrezzature poste al suolo.

3.5 – POSTEGGI SPARSI NON MERCATALI

Nel periodo di validità del piano si prevede di consolidare la situazione, già esistente, dei seguenti posteggi:

- *via Calvario;*
- *via Quasimodo;*
- *via San Leonardo.*



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

4 - CAMBIAMENTI PREVISTI NEL QUADRIENNIO 2004-2008

4.1 - PREVISIONI GENERALI

Nel periodo di riferimento si prevedono, rispetto alla situazione attuale di fiere e mercati, i seguenti cambiamenti generali:

- ✓ Adeguamento dei mercati e delle fiere esistenti alla nuova normativa, con riserva, per ogni mercato e fiera, di un numero di posteggi per portatori di handicap come stabilito dalla legge;
- ✓ Previsione nei mercati con almeno trenta posteggi, qualora ancora non siano presenti, di almeno due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico pugliese;
- ✓ Istituzione, in via sperimentale, del mercatino dell'antiquariato, del mercatino multietnico e del mercatino del libro;
- ✓ Adeguamento della superficie dei nuovi posteggi di ogni mercato e fiera al minimo stabilito (mq. 32)

Nel sistema della legge regionale n. 18/2001 possiamo considerare rientranti nel sistema comunale del commercio su aree pubbliche:

- ✓ Le autorizzazioni di tipo A con l'uso di posteggio ai sensi del D.lgs. 114/1998;
- ✓ Le autorizzazioni di tipo B, secondo il D.lgs. 114/1998, senza l'uso di posteggio e in forma itinerante;
- ✓ Le autorizzazioni di tipo A e B ai soggetti residenti e non residenti nel comune, aventi concessione di posteggio decennale nelle fiere comunali;
- ✓ I produttori agricoli di cui alla L. 59/63, negli stessi casi previsti ai punti precedenti.



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

Mercato settimanale del mercoledì VIA PIRANDELLO (Palazzetto dello Sport)

Settore merceologico : non food

Superficie di posteggio : minimo mq 32

Numero di posteggi : 26 attuali, 35 futuri (da istituire n. 2 posteggi riservati a portatori di handicap art. 7 lettera b)

Orario attività : 7,00 – 13,30

L'accesso all'area mercatale è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'attività di vendita. I posteggiatori devono rispettare l'allineamento, occupando lo spazio assegnato. Considerato che il mancato rispetto dei volumi previsti ed assegnati potrebbe causare difficoltà di intervento e/o di sgombero per necessità di pubblica sicurezza, sarà motivo di ammonimento scritto. Tre successivi ammonimenti consecutivi nel corso dello stesso anno saranno sanzionati con la revoca dello spazio assegnato.

È fatto obbligo di esporre l'autorizzazione amministrativa. L'eventuale omissione sarà sanzionata con ammenda pari ad € 50,00 ridotti ad € 25,00 qualora il pagamento sia eseguito entro 30 giorni.

Le aree dovranno essere liberate da mezzi e rifiuti entro 1 ora dal termine delle operazioni di vendita.

Mercato settimanale del sabato PIAZZA FERRARI

Settore merceologico : misto

Superficie di posteggio : minimo mq. 32

Numero di posteggi: 100 attuali, 110 futuri (da istituire n. 2 posteggi riservati a portatori di handicap art. 7 lettera b) e n. 2 posti per la vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico pugliese di cui all'art. 12, comma 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 18).

Distinti in: 94 non alimentari
 4 alimentari
 2 frutta e verdura

Orario attività : 7,00 – 13,30



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

L'accesso all'area mercatale è consentito un'ora prima dell'inizio dell'attività di vendita. Le aree dovranno essere liberate da mezzi e rifiuti entro 1 ora dal termine delle operazioni di vendita.

Note:

- ✓ I posteggi relativi alle attività "alimentari" non possono essere collocati all'interno degli spazi destinati ai posteggi per le attività extra - alimentari;
- ✓ Devono essere rispettate le disposizioni in materia igienico - sanitaria impartite con ordinanza del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000;
- ✓ E' fatto divieto all'operatore di porre la merce a contatto con il terreno o esporla avvalendosi di banchi o attrezzature poste al suolo.

Fiera

- *San Francesco da Paola*: cadenza prima domenica di giugno, zona – via San Francesco, via Calvario, via IV Novembre;

- *S.S. Medici*: cadenza prima decade di ottobre, zona – Le attrezzature di vendita non devono essere inferiori al minimo stabilito dalla L.R. 18/2001 art 11 lett. g); la distanza prevista tra un posteggio e l'altro è di 1 metro.

- ✓ Orario attività: 7:00 – 13:00 17:00 – 24:00
- ✓ L'accesso alle aree della fiera è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e rifiuti.
- ✓ Devono essere rispettate le disposizioni in materia igienico - sanitaria impartite con ordinanza ministeriale del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000. E' fatto divieto
- ✓ all'operatore di porre la merce a contatto con il terreno o esporla avvalendosi di banchi o attrezzature poste al suolo.

Festa Patronale

- San Giovanni Battista: ricorrenza 24 giugno.

- Madonna Iaconella: ricorrenza 8 settembre.



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

- ✓ Le attrezzature di vendita non devono essere inferiori al minimo stabilito dalla L.R. 18/2001 art 11 lett. g); la distanza prevista tra un posteggio e l'altro è di 1 metro.
- ✓ Orario attività: 7:00 – 13:00 17:00 – 24:00
- ✓ L'accesso alle aree della fiera è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e rifiuti.
- Devono essere rispettate le disposizioni in materia igienico – sanitaria di cui all'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 nonché dal regolamento locale di igiene e delle altre norme del settore. È fatto divieto all'operatore di porre la merce a contatto con il terreno o esporla avvalendosi di banchi o attrezzature poste al suolo.
- ✓

Posteggi sparsi non mercatali

Nel periodo di validità del piano si prevede di consolidare la situazione, già esistente, dei seguenti posteggi:

via Calvario	n. 2 posteggi (frutta e verdura)
	n. 5 posteggi (coltivatori diretti)
via Quasimodo	n. 1 posteggio (frutta e verdura)
	n. 4 posteggi (coltivatori diretti)
via San Leonardo	n. 1 posteggio (frutta e verdura)
	n. 6 posteggi (coltivatori diretti)

a condizione che non creino disagio ai residenti ed intralcio alla circolazione.



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

4.2 – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE (LIMITAZIONE)

Come definito dal regolamento, i titolari di autorizzazione non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno ed hanno l'obbligo di spostamento di almeno 500 mt decorso detto periodo, con divieto di tornare nello stesso punto.

E' consentito, inoltre, effettuare pubblicità di tipo sonoro solo nei seguenti orari:

da aprile a settembre dalle ore 7:00 alle 13:00 e dalla ore 17:00 alle ore 20:30

da ottobre a marzo dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:30

Infine, tenuto conto degli indirizzi ed obiettivi diramati dalla Regione Puglia per la definizione dell'insediamento commerciale ed in particolare:

- Rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale con le attività commerciali ai fini della mobilità del traffico e dell'inquinamento;
- Salvaguardare e riqualificare i centri storici attraverso un mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale, si inibiscono le seguenti vie per la vendita in forma itinerante:

- Via Leverano;
- Via Cariano;
- Via Novoli;
- Via Salice;
- Via Monteruga;
- Via Isonzo;
- Via Bosco;
- P.co Rimembranze;
- Via Mazzini;
- Via I. Nuova;
- Via Veneto;
- Via F.lli Bandiera;
- P.zza Umberto I;



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

- Via Dante;
- Via Roma;
- P.zza della Costituzione;
- Via Madonna dei Greci;
- Piazza XXIV Maggio.

È fatto assoluto divieto di utilizzare mezzi di vendita posti – e non fissi - al suolo.

4.3 COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE (SVILUPPO)

Alla luce dell'analisi fin qui effettuata e tenendo conto delle caratteristiche economiche del luogo, nonché della possibilità teorica di incrementare le postazioni commerciali su aree pubbliche o private, si può ipotizzare la costituzione (anche in via sperimentale) di nuovi spazi commerciali, preferibilmente in forma stagionale e comunque non giornalieri.

In particolare, dallo studio analitico condotto sul territorio scaturisce la proposta di integrare la preesistente dotazione di postazioni commerciali su aree pubbliche con l'istituzione di una fiera – mercato e di un piccolo mercatino multietnico, come di seguito indicato in dettaglio.

- ✓ **Istituzione della Fiera Promozionale** al fine di valorizzare specifiche produzioni locali tipiche, attività e/o prodotti artigianali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico.

Zona di insediamento : Spazi ed aree disponibili

Svolgimento della Fiera Promozionale:

Totale posteggi :	50
Superficie dei posteggi :	mq 32
Superficie totale dei posteggi:	mq 1.600

Il 5% dei posteggi sarà riservato ai portatori di handicap.

Gli orari saranno determinati con provvedimento del Sindaco.

Il Comune potrà stipulare convenzioni che prevedano l'affidamento di fasi organizzative e di gestione con comitati di feste patronali, pro-loco, associazioni di categoria degli operatori, consorzi



o cooperative di operatori su aree pubbliche, salve, in ogni caso, l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

L'accesso alle aree mercatali è consentito un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e rifiuti.

Pertanto, supponendo uno sviluppo omogeneo e lineare e non essendovi elementi che inducano ad una contraria valutazione, la proiezione del valore al termine del quadriennio, salvo modifiche della Regione Puglia di riferimento, vedrà:

- ✓ Il commercio su aree pubbliche nel Comune integrarsi in modo stretto nel complesso dell'offerta, costituendo per i residenti una reale alternativa alla rete di distribuzione a sede fissa, con funzione probabilmente calmieratrice dei prezzi che nel Comune, come in tutti i comuni limitrofi alla città di Lecce, tendono ad essere elevati;
- ✓ Fiere e mercati contribuire al richiamo nel comune del turismo. Ne deriva che la quantificazione di spazi ulteriori da prevedere nel settore, non può essere rigidamente ancorata a calcoli puramente economici di ardua determinazione, dovendo, invece, discendere dalla politica generale che l'amministrazione intende perseguire.

Infine, per eventi eccezionali e non prevedibili, quali feste non ricorrenti, concerti o altro, eventi sportivi di particolare rilievo e simili, si prevede il rilascio di alcune autorizzazioni temporanee di tipo A per il commercio su aree pubbliche. In ogni caso, onde evitare eccessive richieste in tal senso, la normativa porrà precisi limiti e condizioni al rilascio delle autorizzazioni temporanee.

- ✓ **Istituzione di un "Mercatino multietnico"** riservato ad operatori comunitari ed extra comunitari, per il periodo estivo (dal 1.3 al 31.5), da

collocare in una località da definire. La cadenza può essere bisettimanale, la tipologia merceologica è alimentare (commercio equo e solidale) e non alimentare; il numero dei posteggi 20 – Piazza della Costituzione e/o Piazza XXIV Maggio e Piazza Umberto I.

Nel caso del mercatino multietnico, è consigliabile contenere lo spazio per il posteggio in limiti inferiori ai 32 mq, indicativamente con misure mt 3x4 (superficie mq 12), con una superficie totale dei posteggi di mq 240.

Orario attività: 17:00 – 23:00

22



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

Le aree dovranno essere liberate da mezzi e rifiuti subito dopo il termine delle operazioni di vendita.

- ✓ **Istituzione di un “Mercatino del Libro”** riservato ad operatori del settore, per il periodo natalizio (dal 01.11 al 15.01), da collocare in strutture disponibili. La cadenza può essere settimanale ovvero bisettimanale, la tipologia merceologica ovviamente extra alimentare ed il numero dei posteggi 50.

E' consigliabile contenere lo spazio per il posteggio in limiti inferiori ai mq 32, indicativamente con misure mt 3x4 (superficie mq. 12), con una superficie totale dei posteggi di mq. 600 .

Orario attività : 15:00 – 21:00

Le aree dovranno essere liberate da mezzi e rifiuti subito dopo il termine delle operazioni di vendita.



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

ASPETTI AMMINISTRATIVI

COMMERCIO AMBULANTE – ASPETTI AMMINISTRATIVI

Autorizzazione amministrativa

- a) Rilascio e revoca
- b) Mercati, fiere, sagre
- c) Domanda per ottenere l'autorizzazione
- d) Vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche

Rilascio e revoca

Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche è necessario richiedere l'autorizzazione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 1141/1998 la vendita in forma ambulante è soggetta al rilascio di una specifica autorizzazione amministrativa; si ricorda che l'attività di commercio ambulante può essere svolta solo da persone fisiche e società di persone.

Nel caso di commercio ambulante svolta mediante l'utilizzo di un posteggio, l'autorizzazione (Mod. COM9) è rilasciata dal sindaco territorialmente competente per il posteggio; detta autorizzazione abilita anche per la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.

Qualora si intenda svolgere l'attività di commercio ambulante in forma esclusivamente itinerante si deve richiedere l'autorizzazione (Mod. COM8) all'Autorità comunale competente del Comune di residenza o sede legale se trattasi di società questa autorizzazione abilita il titolare a svolgere anche la vendita a domicilio, ovvero nei luoghi di lavoro, studio, cura.



Occorre comunque ricordare che il Ministero dell'industria con la circolare n. 3465/C del 25/05/1999 ha precisato che per richiedere l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, sino all'approvazione di apposita modulistica ufficiale, è possibile utilizzare gli stessi modelli validi per la comunicazione per il commercio in sede fissa (Mod. COMI), con le integrazioni eventualmente necessarie.

I modelli di autorizzazione Mod. COM8 e Mod. COM9 sono stati approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome con Deliberazione 12 Ottobre 2000 (S.O. n. 209 alla G.U. 18 dicembre 2000, n. 294), ma non è stato approvato un apposito modello per la richiesta dell'autorizzazione.

Quindi, è presumibile che, sino a quando non ci saranno ulteriori chiarimenti da parte del Ministero, si dovrebbe ancora seguire l'interpretazione di cui sopra.

L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta rilasciato dalle competenti autorità marittime che ne stabiliscono modalità e condizioni, mentre è vietato il commercio sulle aree pubbliche degli aeroporti, stazioni e autostrade senza permesso del soggetto proprietario o gestore.

L'autorizzazione può essere revocata qualora:

- ✓ Il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- ✓ Si verifichi la decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per complessivi 4 mesi nell'arco dello stesso anno solare;
- ✓ Il titolare abbia perduto i requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio.

Mercati, fiere, sagre

La partecipazione ai mercati, fiere e sagre è regolata da ogni singolo Consiglio Comunale il quale stabilisce dei criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi tra i quali quello fondato sul più alto numero di presenza effettive.



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

Con riferimento alle manifestazioni fieristiche occorre ricordare che sulla base della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (legge quadro sul settore fieristico) la disciplina è stata completamente rivista.

La nuova norma, che deve essere attuata attraverso un regolamento da emanare entro 180 giorni a cura del Ministero dell'Industria, definisce le manifestazioni fieristiche, come attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici rivolti.

Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

- “fiere generali”, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
- “fiere specializzate”, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
- “mostre mercato”, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione od anche alla vendita dei prodotti esposti.

Per maggiori approfondimenti vedi Disciplina generale – Modalità di svolgimento dell'attività Manifestazioni fieristiche.

Domanda per ottenere l'autorizzazione

La domanda per ottenere l'autorizzazione (sia con posto fisso che itinerante) deve essere redatta in carta da bollo, indirizzata all'Autorità comunale del Comune competente al suo rilascio e spedita per raccomandata.



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

- essere dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi;
- corredate di servizi igienici sia per gli acquirenti sia per gli operatori.



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

AGRICOLTORI – ASPETTI AMMINISTRATIVI

- Registro imprese
- Vendita di prodotti agricoli

Registro imprese

Per l'esercizio dell'attività agricola è necessaria l'iscrizione al Registro Imprese da effettuarsi secondo le seguenti modalità:

- ◇ la persona fisica che inizia un'attività agricola deve presentare il modello II;
- ◇ la società cooperativa, ente, consorzio e società semplice deve utilizzare il modello S1, da compilarsi a cura del legale rappresentante della società o ente;
- ◇ la società di capitali o di persone deve invece presentare il modello S1.

In questi modelli deve essere fatta menzione delle iscrizioni ai vari albi (Albo dei vigneti e vini D.O.C., Albo pubblico degli oliveti.....) o delle autorizzazioni e licenze in possesso. I coltivatori diretti, i proprietari od affittuari, i coloni, i conduttori, mezzadri e tutti quelli che dimostrino di prestare la propria opera, in via principale, all'esercizio dell'agricoltura, sono tenuti all'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli la cui tenuta è affidata con legge regionale ai vari enti (Camera di Commercio, Amministrazione provinciale, Ispettorato provinciale dell'Agricoltura..).

Con Decreto del Ministero dell'Industria di concerto con il ministro delle Politiche agricole e forestali 23 maggio 2001 n. 278, è stato emanato il regolamento di attuazione dell'articolo 9 del DPR 7 dicembre 1995, n. 581 ai fini della raccolta delle notizie di carattere economico, statistico e amministrativo per le attività agricole.

Il decreto dispone che alcune notizie necessarie per il completamento del REA dovranno essere reperite direttamente dalle Camere di Commercio presso altri enti; altre informazioni dovranno invece pervenire direttamente dalle aziende agricole in via telematica entro il 30 novembre di ogni anno.



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

Nel caso in cui gli enti preposti non provvedano all'invio delle notizie alla camera di commercio, le stesse sono richieste all'azienda attraverso la compilazione del modello AG allegato al decreto.

Vendita di prodotti agricoli

I produttori agricoli che intendano vendere al dettaglio i prodotti ottenuti dai propri fondi per coltura o allevamento non sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione commerciale (tesi confermata dal Ministero dell'Industria con la Risoluzione)

È sufficiente richiedere una particolare autorizzazione al sindaco del Comune presentando una domanda in bollo contenenti le seguenti indicazioni:

- generalità del richiedente;
- qualifica di produttore agricolo;
- ubicazione del fondo;
- prodotti per i quali si intende effettuare la vendita;
- modalità di vendita;
- località in cui si intende vendere.

Alla domanda devono essere allegati:

- il certificato penale del richiedente;
- certificato, rilasciato dal Sindaco nel cui territorio sono ubicati i terreni, attestante lo status di produttore agricolo del richiedente.

L'autorità comunale competente rilascerà l'autorizzazione sulla quale vengono indicati i prodotti, i luoghi e i giorni di fiera o di mercato per i quali è autorizzata la vendita.



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

L'autorizzazione può essere negata solo nel caso in cui il richiedente ha riportato condanne, negli ultimi cinque anni, per delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e la pubblica salute.

Infine alla fattispecie dell'autorizzazione per la vendita in sede fissa è applicabile l'articolo 19 della Legge 24/11/1999, cioè la denuncia di inizio attività.

Novità

Il D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (pubblicato sulla G.U. n. 137, 15 giugno 2001, S.O.) ha stabilito importanti regole in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo.

In particolare, con l'art. 4 sono state emanate alcune novità con riguardo all'esercizio dell'attività di vendita da parte degli agricoltori.

Infatti, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Pertanto per la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante bisogna comunicare al comune i luoghi dove ha sede l'azienda di produzione e la vendita può essere effettuata decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione.

La comunicazione di cui sopra, oltre alle indicazioni delle generalità dei richiedenti, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazioni dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla.



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

Nel caso in cui si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco dei comuni ove è ubicato l'esercizio di vendita.

Inoltre per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.

La novità più rilevante è data dal fatto che, sulla base delle nuove norme, la stessa disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo delle imprese.

Per quanto riguarda i limiti e le esclusioni all'esercizio del commercio, è stabilito che non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

In fine, pur non continuandosi ad applicare, in linea generale, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le stesse si applicano qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società.



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce